



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 24/03/2005**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2005, n. 273 Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 29 dicembre 2004 per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale connesso alla lotta alla criminalità di cui all'art. 18 del D.L. 13.5.91, n. 152 convertito nella legge 17.7.1991, n. 203. Comune di Taranto.

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

VISTO l'art. 18 del D.L. 13.5.91, n° 152, convertito nella legge 17.7.91 n° 203 che detta norme per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità;

VISTO l'art. 8 del D.L. 5.10.1993, n° 398 convertito nella legge 4.12.1993, n° 493 che, per l'attuazione del citato art. 18 del D.L. n° 152/91 convertito nella legge n° 1203/91, fa carico al Presidente della Giunta Regionale di promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA l'istanza del 22 aprile 2004 con la quale la Società Monticava Strade s.r.l. di Campi Salentina (Lecce), titolare del Programma Integrato n. 825/98, ha chiesto al Sindaco di Taranto la disponibilità alla rilocalizzazione dello stesso nel proprio territorio comunale.

VISTA la disponibilità espressa dal Sindaco di Taranto con nota del 20 maggio 2004 prot. 4779;

VISTA la nota del 24 maggio 2004 la quale la Società Monticava Strade s.r.l. ha avanzato richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative di rilocalizzazione del Programma Integrato.

VISTA la nota n. 6716 del 16.07.2004 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative, inviata tra gli altri per conoscenza al Presidente della Regione Puglia, comunicava tra l'altro - quanto testualmente di seguito si riporta:

""... ritiene necessario acquisire - al fine di poter positivamente valutare tale richiesta ed eventualmente attivare le procedure necessarie alla sottoscrizione di nuova convenzione tra questo Ministero, il soggetto proponente ed il comune di Taranto - la preventiva autorizzazione alla rilocalizzazione in argomento rilasciata dal Presidente della giunta regionale della Puglia di concerto con i sindaci territorialmente competenti.

Nel caso di assenso del Presidente della Giunta Regionale dovrà essere altresì rilasciata dal comune di Taranto certificazione di conformità della destinazione urbanistica vigente con le previsioni del programma di cui alla convenzione in oggetto, nonché la documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree indicate per la nuova localizzazione. Dovrà, inoltre, risultare non modificato il numero

complessivo degli alloggi da realizzare con le relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata.""

VISTA la nota datata 24 settembre 2004, con la quale la Società "Monticava Strade s.r.l." ha presentato al Comune di Taranto l'istanza alla rilocalizzazione del Programma di cui trattasi.

VISTO l'atto a firma dell'Assessore alla Pianificazione - Sviluppo del Territorio ed Eccellenza del Comune di Lecce del 11.10.2004 ha confermato il nulla osta preliminare alla rilocalizzazione del Programma Integrato prot. N. 825/98 previsto nel Comune di Lecce alla via Lecce - S. Cataldo già concesso con provvedimento del 3 aprile prot. 10418/03.

VISTA la nota n. 5605 del 12.10.2004 con la quale il Sindaco del Comune di Taranto ha comunicato, ritenuta la pubblica utilità, la propria adesione e nel contempo ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lvo n. 67/2000, per la rilocalizzazione e realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, del Programma Integrato d'Intervento prot. N. 825/98, presentato dalla Monticava Strade s.r.l. di Campi Salentina (LE).

VISTA la delibera n.2021 del 23.12.2004 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato con prescrizioni e condizioni il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.18 della legge n. 203/91, per la realizzazione nel Comune di TARANTO di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

VISTO l'Accordo di Programma relativo all'intervento edilizio prot. 825/98 sottoscritto in data 29.12.2004 dal Presidente della Regione Puglia e dal Sindaco del Comune di TARANTO;

VISTA la deliberazione n08 del 24 gennaio 2005, con la quale il Consiglio Comunale di TARANTO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che alla stessa deliberazione n° 8 del 24 gennaio 2005 è allegato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il soggetto proponente ed il Comune di TARANTO e nei quali vengono definite le rispettive obbligazioni nell'ambito dell'attuazione del programma stesso;

VISTO che l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma è stata subordinata all'acquisizione del parere espresso dall'ufficio del Genio Civile di Taranto dato che le aree interessate dal programma costruttivo soggette a vincolo sismico, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 3274, nonché dell'autorizzazione relativa agli attraversamenti della condotta irrigua interessante una parte marginale dell'area interessata dal programma, da rilasciarsi dal Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara, gestore della condotta;

VISTA la nota n. 799 datata 31.01.2005 del Dirigente Responsabile del Genio Civile di Taranto con la quale si esprime parere a condizione alla realizzazione del programma integrato in questione;

VISTA la nota n. 7238/04 del 14.02.2005 con il quale il Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara ha comunicato che con atto deliberativo n. 21 del 24.01.2005 la Deputazione Amministrativa dello stesso Consorzio ha concesso il nulla osta tecnico a condizione ai lavori di attraversamento della condotta irrigua interessante l'area del programma in questione;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000;

VISTO l'art. 81 del D.P.R. 24.07.1977 n° 616;

## DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di TARANTO, l'"Accordo di Programma" per l'attuazione dell'intervento straordinario di edilizia residenziale n° 825/98 connesso alla lotta alla criminalità, sottoscritto in data 29.12.2004 dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco del Comune di Taranto ai sensi dell'art. 8 del D.L. 5.10.1993 n° 398 convertito nella legge 4.12.1993 n° 493, e ratificato dal Consiglio Comunale con delibera n.8 del 24.01.2005.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e nel caso in cui non vengono rispettate in toto le condizioni e prescrizioni di cui al nominato Accordo di Programma, le determinazioni assunte si intendono caducate di diritto e conseguentemente poste nel nulla e, pertanto le aree interessate ed individuate riacquistano la destinazione urbanistica temperata dal vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Fitto

---